

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI  
DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI  
UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO**

stipulato tra

il Contraente

**COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI  
VIA DELLA VALLE, 2 - 25040 – MONTICELLI BRUSATI  
C.F./P.I. 00841590177**

e

l'Impresa Assicuratrice

.....  
P. IVA n. ....

Durata del contratto  
dalle ore 24 del 30.06.2022  
dalle ore 24 del 30.06.2025

Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati  
alle ore 24 di ogni 30.06

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato:	il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione.
Dipendente:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione o a scavalco.
Amministratore:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.
Società:	la Compagnia Assicuratrice.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
per Broker:	INSER S.P.A. quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1. DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO

La presente polizza ha durata di 3 anni, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2022 e scadenza al 30.06.2025 senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

### 2. SOGGETTI ASSICURATI ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia Assicuratrice presta l'assicurazione nei limiti ed alle condizioni che seguono per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie, di proprietà e/o in uso al personale dipendente, agli Amministratori, ai componenti le Commissioni dell'Ente assicurato, rispettivamente:

- durante le missioni e/o viaggi di servizio svolti per conto dell'Ente e sempre che il dipendente risulti autorizzato;
- in occasione di viaggi di trasferimento compiuti dagli assicurati per ragioni di servizio nell'ambito cittadino o nel comune di residenza che non comportano corresponsione di missione o indennità chilometrica;

in conseguenza di:

- a) urto/collisione con qualsiasi veicolo, urto contro corpi mobili e/o fissi, ribaltamento, uscita di strada, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli o ad opera di ignoti; sono compresi i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- b) perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento;
- c) incendio, scoppio od esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
- d) eventi socio politici:  
la Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi socio politici e vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi e vandalismi);
- e) eventi atmosferici:  
la Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici (inondazioni, straripamenti, trombe di aria, tempeste, uragani, vento e cose da esso trascinate, caduta di grandine, di neve e di ghiaccio, frane, smottamenti, valanghe, slavine);
- f) rottura cristalli:  
la Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del veicolo a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi. L'assicurazione è valida sino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, della somma di € **1.000,00**. Sono esclusi, e comunque non costituiscono danni indennizzabili in base alla presente

garanzia, le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi.

Premesso che la Società ha concluso con Società specializzate apposite convenzioni per la riparazione o sostituzione dei cristalli, qualora la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli non avvenga per il tramite dei riparatori convenzionati, l'indennizzo verrà liquidato, entro il massimale convenuto, deducendo una franchigia di **€ 100,00**;

g) soccorso stradale:

la Società rimborsa, fino alla concorrenza di **€ 500,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza.

### **3. RISCHI ESCLUSI**

L'Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione non vale altresì per i danni:

- a) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato;
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militari, invasioni;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere;
- e) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- f) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

### **4. IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio;
- data e luogo ove l'Assicurato si è recato per missione o servizio;
- generalità dell'Assicurato;
- dati identificativi del veicolo usato.

Alla dichiarazione deve essere apposto il visto di presa visione del Segretario Comunale, che si impegna, su semplice richiesta della Società, a produrre tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni.

### **5. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei paesi europei che aderiscono alla Convenzione della "carta verde".

### **6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di danno l'Assicurato deve trasmettere alla Società entro 15 (quindici) giorni la denuncia da cui risultino la data e l'ora del sinistro, la dinamica del medesimo, oltre ad una circostanziata relazione sui danni arrecati all'autoveicolo.

L'Assicurato si impegna, su semplice richiesta della Società, a produrre tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni.

### **7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

## **8. DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI**

La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”.

Pertanto agli effetti dell’indennizzo, l’ammontare del danno se, parziale è valutato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo.

È esclusa l’applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro.

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 (sei) mesi.

L’indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

In tutti i casi, poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza, applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del c.c.

In ogni caso l’indennizzo non potrà superare l’importo di **€ 30.000,00** per ciascun sinistro intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in conseguenza gli uni degli altri.

Per sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici il massimo risarcimento per sinistro non potrà peraltro superare l’importo di **€ 5.000,00**

## **9. FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa e assoluta di **€ 100,00**.

La suddetta franchigia e/o scoperto non sarà applicata alla garanzia “soccorso stradale”.

## **10. NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’assicurato.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche prima su richiesta di uno di essi.

Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, se i periti non accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.

A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota di indennizzo dovuto.

I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l’esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro.

I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o di errori materiali di conteggio.

## **11. TERMINE DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO**

Il pagamento sull’indennizzo è eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi.

## **12. OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE**

L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società. Egualmente deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino all'accertamento del danno da parte della Società senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

## **13. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Previo comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta adesione alla presente Convenzione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal certificato di assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente è tenuto a pagare al Broker alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

## **14. CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio anticipato comprensivo di imposte viene conteggiato su un preventivo di chilometri di percorrenza annua indicati in polizza, tenendo conto che:

**Il premio minimo lordo di polizza comunque acquisito è pari ad € .....**

**Il premio annuo lordo per ciascun chilometro è pari ad € .....**

Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base all'effettivo numero di chilometri percorsi dagli assicurati durante l'anno che dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Compagnia Assicuratrice, per mezzo del broker incaricato, entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della rata annuale. Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia Assicuratrice provvederà ad emettere atto di appendice per la regolazione del premio in base alle comunicazioni ed ai criteri esposti nel punto precedente.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, l'Assicurato è tenuto a versare la differenza attiva del premio.

## **15. COMPETENZA TERRITORIALE**

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro ove ha sede la Contraente.

## **16. IMPOSTE**

Le imposte inerenti alla presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.

## **17. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

## **18. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

## **19. VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte

La firma apposta dai Contraenti su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**20. RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

**21. CLAUSOLA BROKER**

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

**22. CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

**23. CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate in violazione delle norme previste al precedente art. 22.

**24. GARANZIA DEFINITIVA**

A norma dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale secondo una delle modalità previste dall'art.93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.50/2016. Nel caso in cui la cauzione venga presentata tramite polizza fidejussoria, la stessa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETÀ'

.....

.....